

Spett.le
Sport e Salute S.p.A.
Alla c.a. del Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza
dott. Marco Befera
Piazza Lauro de Bosis, 15
00135 Roma

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA'

ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013, *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 06 novembre 2012, n. 190"*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000

Il sottoscritto Fabio Caiazzo

C.F. CZZFBA

Nato a

il

residente in

con riferimento all'incarico di Consigliere in Sport e Salute S.p.A. (P.I. 07207761003), con sede in Piazza Lauro de Bosis, 15 - 00135 - Roma (Italia) (di seguito anche "Sport e Salute"), per il triennio 2026-2028;

- visto il D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013, con particolare riguardo agli artt. 20 e 21;

- sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni e conseguenze civili, amministrative e penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 nonché delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci;

DICHIARA

l'insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità o di incompatibilità o di decadenza richiamate o previste dal D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013 (di seguito "Decreto") e in particolare:

- di non trovarsi nelle cause di inconferibilità previste dall'art. 3, del Decreto – *"Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione"* (vedasi Appendice normativa);
- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto – *"Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali"* (vedasi Appendice normativa), limitatamente allo svolgimento di attività professionali in proprio, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico;
- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità previste dall'art. 13, comma 1, del Decreto – *"Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali"* (vedasi Appendice normativa);
- di non essere titolare di cariche di governo ai sensi della L. n. 215 del 20.07.2004, e di non rivestire incarichi come componente in organo politico di livello nazionale ai sensi dell'art. 6 del Decreto;
- di aver acquisito e di disporre, ove necessarie, delle eventuali autorizzazioni previste dall'art. 53, commi 9 e 10 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e di non trovarsi nelle cause di inconferibilità o di incompatibilità o di

decadenza previste nel medesimo art. 53, con particolare riguardo al comma 16-ter (vedasi Appendice normativa);

- l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità o di incompatibilità o di decadenza previste dallo Statuto di Sport e Salute S.p.A. e dall'art. 11 del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016;
- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione è condizione di efficacia dell'incarico e che la stessa sarà pubblicata nel sito dell'ente che ha conferito l'incarico, come previsto dall'art. 20 del Decreto;
- di essere a conoscenza che la veridicità di quanto indicato nella presente dichiarazione può essere oggetto di controlli e accertamenti da parte di Sport e Salute S.p.A., anche tramite acquisizione di informazioni sulle iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale e con riferimento ai carichi pendenti;
- di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), come da informativa fornita, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa; inoltre

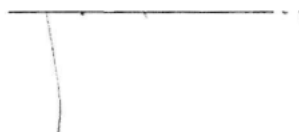
si impegna

a rendere analoga dichiarazione con riguardo all'insussistenza di cause di incompatibilità con cadenza annuale ai sensi dell'art. 20 del Decreto e a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenute modifiche a tutto quanto dichiarato nella presente dichiarazione o eventuali sopravvenute cause di sospensione dall'incarico o eventuali sopravvenuti elementi ostativi.

Roma, 19/06/2026

Luogo e data

La/Il dichiarante
(Firma leggibile per esteso)



La versione firmata del documento è depositata presso l'Ufficio del RPCT.

APPENDICE NORMATIVA

D.P.R. n. 445/2000

Ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000, qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ed è prevista la revoca degli eventuali benefici già erogati, nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'atto di dichiarazione della decadenza. Ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti dal Codice penale e della vigente normativa in materia.

D.LGS. N. 39/2013

Art. 3. Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale, non possono essere attribuiti:
 - a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico;
 - b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
 - c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
 - d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
 - e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.
2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.
3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del Codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.
4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E' in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.
5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.
6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.
7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

Art. 6. Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale

1. Per le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano i divieti di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215.
2. La vigilanza sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 è esercitata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della medesima legge n. 215 del 2004.

Art. 9. Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali.

1. *omissis.*
2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art. 13. Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

Art. 20. Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità.

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.
2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

Art. 21. Applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001

1. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

D.LGS. 165/2001

Art. 53 Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

- 1 - 1 bis - 2 - 3 - 3 bis - 4 - 5 - 6 - 7 - 7 bis - 8. *Omissis*

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. (...)

11.-12.-13.-14.-15.-16 – 16-bis. *Omissis*

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. [Si evidenzia che il sopra riportato art. 21 del D.Lgs. 39/2013 prevede l'applicazione dei divieti di cui all'art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 anche ai titolari degli incarichi regolati dal D.Lgs. 39/2013 medesimo, presso gli enti di diritto privato in controllo pubblico, tra i quali: (i) gli incarichi amministrativi di vertice che non comportano l'esercizio in via esclusiva di competenze di amministrazione e gestione; (ii) gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato; (iii) gli incarichi dirigenziali interni ed esterni; (iv) i soggetti esterni con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo. Si rinvia, sul punto, alle indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 1 di ANAC, in tema di c.d. divieto di *pantouflage*, adottate dal Delibera n. 493 del 25 settembre 2024.]

D.LGS N. 175/2016

Art. 11 Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico

1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2 – 7 *Omissis*

8. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

9 – 10 *Omissis*

11. Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

13. *Omissis*

14. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

15. Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

16. *Omissis*

D.LGS. N. 33/2013

Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali (come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016,)

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le Regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta il servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (...). L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.

1-*quater*. *omissis*

1-*quinques*. *omissis*

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salvo le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.

INFORMATIVA
ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito "GDPR")

Gentile Signore/a,

La informiamo che Sport e Salute S.p.A. (di seguito "La Società"), con sede in Roma, Piazza Lauro de Bosis 15, in qualità di **Titolare del Trattamento**, tratterà – per le finalità e le modalità di seguito riportate – i dati personali da Lei forniti nell'ambito della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e, segnatamente:

- a) Dati anagrafici e identificativi (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale/P. IVA, residenza);
- b) Dati professionali (curriculum vitae, cariche/incarichi, possesso di eventuali autorizzazioni ex art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

Responsabile della Protezione dei Dati

Il Responsabile della Protezione dei dati nominato dal Titolare del trattamento può essere contattato via e-mail al seguente indirizzo: dpo@cert.sportesalute.eu.

1. Base giuridica e finalità del trattamento.

Il trattamento dei Suoi dati è fondato sull'adempimento degli obblighi legali cui è tenuta la Società in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi (art. 20 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39) e di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni (art. 14 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) ed è finalizzato all'attuazione dei relativi adempimenti normativi.

2. Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, con misure idonee a garantire la sicurezza dei dati personali, volte ad evitarne l'accesso non autorizzato, la perdita o distruzione, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del GDPR.

3. Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è necessario per il raggiungimento delle finalità sopra elencate.

4. Ambito di comunicazione dei dati

4.1 I Suoi dati personali potranno essere comunicati ad Enti e Pubbliche Amministrazioni per fini legge.

4.2 Inoltre, i Suoi dati saranno comunicati o ne potranno, comunque, venire a conoscenza, in qualità di Responsabile del trattamento, ConiNet SpA.

4.3 I dati personali da Lei forniti saranno oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della Società, nella sezione "Società Trasparente", ai sensi della citata normativa.

5. Trasferimento dei dati all'estero.

5.1 I dati personali sono conservati su server ubicati all'interno della Comunità Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili ed in particolare quelle di cui al Titolo V del GDPR. Oppure previa sottoscrizione di clausole contrattuali standard (standard contractual clauses) approvate ed adottate dalla Commissione Europea.

5.2 Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 5.1, i Suoi dati non saranno trasferiti extra-UE.

6. Periodo di conservazione dei dati

6.1 I Suoi dati saranno conservati per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e, comunque, non oltre i termini di legge.

6.2 La verifica sulla obsolescenza sui dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente.

7. Diritti dell'interessato

In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, chiederne la rettifica o la cancellazione ai sensi degli artt. 16 e 17 GDPR.

Ai sensi dell'art. 21 GDPR, avrà il diritto di opporsi in tutto od in parte, al trattamento dei dati per motivi connessi alla Sua situazione particolare.

Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata al Titolare del trattamento o mail all'indirizzo: dpo@cert.sportesalute.eu.

Ha inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.